



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 31/8 del 17.6.2026

Linee guida per l'intervento "Nidi gratis", di cui alla legge regionale n. 20/2019, articolo 4, comma 8, lettera a), e s.m.i.

1. Descrizione e finalità dell'intervento

L'intervento "Nidi gratis" è rivolto alle famiglie, quale contribuzione per la riduzione della retta per l'iscrizione e la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia da parte dei propri figli, mediante rimborso, anche parziale, della stessa.

La Regione Sardegna annualmente stanZIA dei fondi che sono trasferiti ai comuni, in cui sono ubicati i servizi educativi per l'infanzia, ai fini dell'assegnazione del contributo alle famiglie beneficiarie.

La Regione pubblica un apposito avviso annuale rivolto ai comuni, in cui sono disciplinati le fasi dell'intero procedimento.

2. Normativa di riferimento

- Legge regionale n. 20/2019, art. 4, comma 8;
- legge regionale n. 30/2020, art. 7, comma 11;
- legge di bilancio regionale annuale ed eventuali successive variazioni, con cui si stanZiano i fondi per l'attribuzione del contributo;
- decreto legislativo n. 65/2017;
- legge n. 232/2016, art.1, comma 355;
- D.P.C.M. 17 febbraio 2017.

3. Responsabili dell'istruttoria delle domande

I comuni della Sardegna, nell'ambito dell'intervento "Nidi gratis", svolgono le seguenti funzioni, sulla base di quanto disposto con l'avviso annuale regionale:

- 1) pubblicano un apposito avviso annuale rivolto alle famiglie i cui figli frequentano i servizi educativi per l'infanzia, autorizzati e funzionanti nel proprio territorio;
- 2) ricevono le domande delle famiglie, le istruiscono e approvano l'elenco dei beneficiari;
- 3) comunicano i propri fabbisogni alla Regione;
- 4) ricevono i fondi regionali ed erogano i contributi dovuti alle famiglie beneficiarie;
- 5) rendicontano l'intervento e le relative spese alla Regione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Beneficiari e requisiti di accesso

I beneficiari dell'intervento "Nidi gratis" sono le famiglie, anche mono-genitoriali, ivi comprese le famiglie di fatto, che hanno presentato regolare domanda al comune in cui sono ubicati i servizi educativi per l'infanzia frequentati dai propri figli, a seguito della pubblicazione dell'apposito Avviso comunale, e che sono in possesso dei seguenti requisiti di accesso:

- a) avere la residenza in un comune della Sardegna;
- b) avere uno o più figli fiscalmente a carico, anche in adozione o in affido, di età inferiore ai tre anni, che frequentano, nell'anno educativo di riferimento, uno dei seguenti servizi educativi per l'infanzia operanti nei comuni della Sardegna:
 - nidi o micronidi pubblici o privati autorizzati, convenzionati o non convenzionati con il comune;
 - sezioni primavera pubbliche o private autorizzate, convenzionate o non convenzionate con il comune;
 - spazi gioco pubblici o privati autorizzati, convenzionati o non convenzionati con il comune;
 - servizi educativi in contesti domiciliari (genitore accogliente, educatore professionale) pubblici o privati autorizzati, convenzionati o non convenzionati con il comune;
- c) essere in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione, introdotto dall'articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), non superiore a 40.000,00 euro;
- d) aver presentato o impegnarsi a presentare all'INPS la domanda di "contributo asilo nido", di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 e ss.mm.ii. (di seguito Bonus INPS). Qualora, alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda, non fosse possibile attestare tale idoneità, la domanda dovrà essere ammessa "con riserva" dal comune competente. A seguito dell'attestazione di idoneità da parte dell'INPS, il comune erogherà alle famiglie risultate beneficiarie l'importo del contributo effettivamente dovuto, come previsto nel par. 7.

Qualora un minore sia ospite di una struttura di accoglienza, di cui al D.P.Reg. n. 4/2008, e l'onere di frequenza del servizio educativo sia in capo al comune di residenza, quest'ultimo può inserire tale onere nel fabbisogno da trasmettere alla Regione, indipendentemente dall'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del minore e indipendentemente dalla presentazione della domanda per il Bonus INPS da parte del genitore/tutore del minore.

5. Pubblicazione avviso regionale e avviso comunale

Il Servizio competente della Direzione generale della Pubblica Istruzione pubblica annualmente un avviso rivolto ai comuni, definendo i termini dell'intero processo che deve essere attivato da questi ultimi mediante la pubblicazione di un apposito avviso rivolto alle famiglie. Tale avviso comunale indicherà le modalità e i termini di presentazione delle domande, in conformità con quanto definito



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

nell'avviso regionale.

6. Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata, dal genitore (o tutore) che sostiene l'onere del pagamento della retta per ogni minore del nucleo al di sotto dei tre anni che frequenta il servizio educativo per l'infanzia, presso il comune in cui è ubicato quest'ultimo.

Il contributo può essere richiesto anche dall'affidatario del minore in affidamento temporaneo o preadottivo.

Le famiglie presentano la domanda per l'intero anno solare di riferimento, dichiarando l'importo del proprio ISEE e allegandovi la relativa attestazione rilasciata dall'INPS, salvo che il comune non disponga diversamente, qualora possa effettuare la verifica in modo diretto tramite piattaforme dedicate. La domanda dovrà essere presentata indicando la spesa già sostenuta per il pagamento delle rette di iscrizione e di frequenza e/o la previsione della spesa ancora da sostenere. È possibile presentare la domanda anche nel caso in cui l'iscrizione al servizio educativo non sia ancora formalizzata, impegnandosi a effettuare l'iscrizione nel secondo semestre dell'anno di riferimento e a presentare domanda per il Bonus INPS. In caso di dichiarazione di previsione della spesa e/o di iscrizione al servizio educativo non formalizzata, il comune dovrà ammettere con riserva le domande.

7. Importo del contributo

Sono rimborsabili le rette riferite al periodo compreso tra gennaio e dicembre (escluso il mese di agosto) per un massimo di 11 mensilità.

L'importo del contributo "Nidi gratis" è dato dalla differenza tra l'importo complessivo delle rette pagate e l'importo del Bonus INPS ricevuto nel rispetto del seguente massimale:

- 11 mensilità da 200.00 euro, fino al massimo annuale di 2.200,00 euro.

È riconosciuta per l'intero importo della quota di iscrizione, sia che essa venga pagata in un'unica soluzione sia che venga rateizzata e integrata nella retta di frequenza mensile. Essa dovrà essere in ogni modo divisa per il numero dei mesi di frequenza e inglobata nella retta mensile dichiarata in fase di domanda.

Per il bambino che compie tre anni nel corso dell'anno di presentazione della domanda, sarà possibile ricevere il rimborso fino al mese di luglio.

8. Definizione dei fabbisogni comunali e criteri di riparto dei fondi regionali

Sulla base delle domande trasmesse dalle famiglie, ritenute idonee, i comuni approvano l'elenco delle domande ammesse (anche con riserva). I comuni definiscono i propri fabbisogni complessivi annuali sommando l'importo dei contributi, determinati ai sensi del paragrafo 7, dovuti alle famiglie le cui domande sono state ammesse. Il fabbisogno per le domande ammesse con riserva, in quanto riguardanti iscrizioni ai servizi non ancora formalizzate o dichiarazioni di previsioni di spesa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

oppure quelle per cui non si è a conoscenza dell'idoneità al Bonus INPS e/o dell'importo di quest'ultimo, sarà determinato considerando il valore massimo del contributo come indicato nel par. 7.

I comuni dovranno trasmettere i loro fabbisogni complessivi alla Regione, con le modalità ed entro i termini stabiliti nell'avviso regionale di cui al par. 5, unitamente all'importo delle economie maturate negli anni precedenti per lo stesso intervento.

La Regione effettuerà il riparto dei fondi regionali di cui alla L.R. n. 20/2019, art. 4, comma 8, lettera a), e s.m.i., stanziati in bilancio per l'esercizio di riferimento, considerando i fabbisogni trasmessi dai Comuni al netto delle economie a loro disposizione (fabbisogno netto).

Nel caso in cui i fondi stanziati siano insufficienti a coprire l'intero fabbisogno netto dei comuni, il Servizio competente effettuerà il riparto delle risorse in modo da garantire la copertura dell'intero fabbisogno delle domande afferenti a beneficiari con ISEE inferiore a 30.000,00 euro. In caso di ulteriore insufficienza di fondi, il riparto delle risorse sarà effettuato in modo da garantire la copertura dell'intero fabbisogno delle domande afferenti a beneficiari con ISEE inferiore a 25.000,00 euro.

In entrambi i casi, i fondi regionali residui saranno ripartiti in favore dei comuni in maniera proporzionale al restante fabbisogno netto.

L'assegnazione in favore dei comuni delle risorse così definite e la conseguente erogazione saranno disposte con appositi provvedimenti del dirigente del Servizio competente della Direzione generale della Pubblica Istruzione.

9. Erogazione del contributo alle famiglie e utilizzo delle economie

I comuni, con riferimento alle domande ammesse al contributo, anche con riserva, a seguito della presentazione da parte delle famiglie della documentazione comprovante il regolare pagamento delle rette di iscrizione e di frequenza, dell'attestazione di idoneità al Bonus INPS e della dimostrazione della riscossione degli importi di tale Bonus, definiscono ed erogano l'importo del contributo effettivamente dovuto alle famiglie beneficiarie, secondo quanto indicato nel par. 7 e nei limiti delle risorse a loro disposizione.

10. Rendicontazione e monitoraggio

I comuni sono tenuti a trasmettere, al Servizio competente della Direzione generale della Pubblica Istruzione, il rendiconto sull'utilizzo dei fondi regionali ricevuti. Tale rendiconto dovrà consentire il monitoraggio sui contributi concessi alle famiglie per l'anno di riferimento.

Il rendiconto sarà reso, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo le modalità indicate nell'avviso regionale di cui al par. 5.

Il Servizio regionale competente effettuerà i controlli sulla veridicità delle rendicontazioni rese dai comuni, anche a campione, per un minimo del 5%.